

LA CAMERA ARBITRALE E DI CONCILIAZIONE DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI È GIÀ OPERATIVA PER OFFRIRE I NUOVI SERVIZI DI CONCILIAZIONE SECONDO LE IMMINENTI MODIFICHE LEGISLATIVE

La Camera arbitrale e di conciliazione della Fondazione dei Dottori commercialisti offre già tutti i servizi ai sensi delle nuove disposizioni in materia di conciliazione contenute nello Schema di Decreto legislativo 28 ottobre 2009

Cari Colleghi,

lo scorso 28 ottobre il Governo ha approvato lo schema di Decreto Legislativo di attuazione della Legge 69 del 2009 ed ha così posto la disciplina generale e comune per la conciliazione. Il servizio, nell'articolato normativo, è regolato come procedimento di mediazione (artt. 3 e ss.) e può essere gestito in via esclusiva dagli Organismi di Conciliazione di cui al Capo III del medesimo decreto.

La Camera arbitrale e di conciliazione della Fondazione dei Dottori Commercialisti è già iscritta nel registro degli organismi deputati a gestire il procedimento di mediazione (ora a norma dell'art 38 del D. Lgs. 5/2003, destinato ad essere sostituito dalle disposizioni di cui al Capo III del decreto legislativo sulla conciliazione secondo quanto previsto dall'art. 23 di quest'ultimo testo normativo).

Nell'attesa che il testo del Decreto Legislativo sulla Conciliazione sia prorogato, la nostra Camera è già pronta ad offrire i seguenti servizi:

-) **servizio di mediazione preventiva ed obbligatoria per tutte le controversie soggette alla nuova condizione di procedibilità di cui all'art. 5, comma 1, DDL conciliazione** secondo cui "l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale": si tratta delle controversie in materia di "di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari deve esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, per le materie ivi regolate". La Camera si è, in particolare, già munita di conciliatori con particolari e significative competenze in materia di legislazione sul procedimento di conciliazione, di diritti reali, divisione, affitto di aziende, contratti assicurativi, bancari e finanziari;

-) **servizio di mediazione facoltativa per ordine del giudice** atteso che ai sensi dell'art. 5, comma 2, DDL conciliazione il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione



e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione. L'invito deve essere rivolto alle parti prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni ovvero, quando tale udienza non è prevista, prima della discussione della causa. Se le parti aderiscono all'invito, il giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6, comma 1 e, quando la mediazione non è stata esperita, assegna contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione

-) **servizio generale di mediazione preventiva** per tutti coloro che intendono accedere al procedimento di mediazione prima di avviare una controversia in modo di avvalersi di un'assistenza specialistica e godere dei benefici fiscali di cui all'art. 17 DDL conciliazione.

Sono, pertanto, destinate ad un sicuro incremento i procedimenti di mediazione rispetto a quanto è stato fino ad oggi in quanto l'art. 24 del DLL conciliazione in tema di diritto transitorio prevede che "Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, acquistano efficacia decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e si applicano ai processi iniziati a decorrere dalla stessa data". Ne consegue che solo l'art. 5, co. 1, è destinato ad entrare in vigore decorsi 18 mesi dalla vigenza del DLL. Per le altre parti l'art. 5 è subito in vigore, per cui anche per i giudizi pendenti è possibile che "il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a procedere alla mediazione"

In questo quadro, la nostra Camera oltre ad aver già attivato i servizi di cui sopra ed essersi munita di un Regolamento per il procedimento di conciliazione (d'ora innanzi di mediazione) pienamente rispondente ai presupposti di legge, conta già tra i propri conciliatori iscritti che rispondono interamente ai requisiti di cui all'art. 4 DM 222/04 e quindi costituisce un sicuro organo di riferimento per tutti i futuri procedimenti di mediazione.

Il Presidente della Camera di
Arbitrato e di Conciliazione della
Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano
Dott. Cesare Minola

Il Segretario della Camera di
Arbitrato e di Conciliazione della
Fondazione dei Dottori Commercialisti
di Milano
Prof. Dott. Aldo Stesuri